

Spettabile \_\_\_\_\_,  
in riferimento alla frequenza presso il Vostro istituto del minore in oggetto, sono con la presente a contestare il provvedimento [o la richiesta verbale, o la richiesta scritta, o altro] con il quale in adempimento delle prescrizioni previste dal D.L. 73/2017 in tema di profilassi vaccinale, avete richiesto ai fini della regolare prosecuzione della frequenza scolastica la consegna di \_\_\_\_\_ [verosimilmente copia del libretto, autocertificazione del libretto, data dell'appuntamento vaccinale].

Faccio presente che la suddetta richiesta non trova alcun riferimento nel dettato normativo, che per l'anno scolastico 2018/2019 dispone all'art. 3 che all'atto dell'iscrizione del minore i dirigenti scolastici sono tenuti a richiedere ai genitori esercenti solo ed esclusivamente uno in alternativa tra i seguenti tre documenti:

- i. idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni o autocertificazione della stessa (ed in tal caso la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno);
- ii. certificazione medica comprovante l'esonero, l'omissione o il differimento delle vaccinazioni;
- iii. la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale

Solo ed esclusivamente la presentazione di uno in alternativa dei suddetti tre documenti - con esclusione quindi di quanto richiesto da Codesto istituto - costituisce requisito di accesso.

Quanto sopra vale anche in caso di applicazione della c.d. semplificazione introdotta dall'art. 18-ter del D.L. 148/2017, in base alla "*nelle sole regioni e province autonome presso le quali sono già state istituite anagrafi vaccinali, le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, sono applicabili a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019*".

Anche in questo caso, a seguito dello scambio di elenchi tra scuola e ATS competente, in caso di restituzione di un nominativo con la dicitura "non conforme" rispetto agli obblighi vaccinali (o con formulazione analoga), la scuola è tenuta a raccogliere la medesima documentazione sopra descritta (v. art. 3-bis, comma 4).

Da quanto sopra, e tenuto conto in particolare il rigoroso rispetto delle norme sulla privacy come evidenziato dal Garante con le note del 1.9.2017, emerge che con la consegna al Vostro istituto di \_\_\_\_\_, il minore \_\_\_\_\_ risulta aver adempiuto correttamente alle prescrizioni contenute dal D.L. 73/2017, e pertanto egli ha diritto a proseguire regolarmente l'anno scolastico, essendo tutti gli altri adempimenti, di natura medica, rimessi esclusivamente al rapporto tra le ATS e le famiglie.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, invio i miei migliori saluti